

## LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA TARES (Comune di Marcon)

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 18.07.2013 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili" che sostituisce il "Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale" in vigore fino al 31.12.2012.

In base alla normativa vigente è stata prevista l'applicazione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La maggiorazione stabilita è di € 0.30 per ogni metro quadrato di superficie imponibile indipendentemente dalla tipologia dell'utenza.

Il nuovo regolamento prevede anche delle modifiche rispetto alle condizioni e riduzioni in essere con la Tariffa di Igiene Ambientale.

Di seguito le variazioni apportate dalla TARES rispetto alla TIA, divise tra quelle riguardanti le utenze domestiche e quelle riguardanti le utenze non domestiche.

### - **PER LE UTENZE DOMESTICHE**

#### Aree scoperte

Se sono pertinenziali o accessorie alle abitazioni, come ad esempio i giardini e i posti auto esterni, non sono soggette a TARES.

Questo aggiornamento verrà effettuato in automatico e non sarà necessario inoltrare alcuna richiesta.

Gli utenti che con gli acconti TARES emessi nel 2013 hanno pagato anche per queste superfici con il saldo riceveranno il relativo rimborso.

#### Nucleo familiare

In continuità con il regolamento TIA sono considerati presenti nel nucleo anche i domiciliati e non solo i residenti.

Non sono considerati presenti quei membri che risiedono all'estero per un periodo di almeno un anno per motivi di lavoro o volontariato e i membri che risultano ricoverati in case di cura, centri di assistenza o istituti penitenziari per almeno un anno.

La modifica del nucleo familiare deve essere dichiarata per l'applicazione ai fini TARES con adeguata documentazione che attesti l'assenza della persona.

#### Tariffa applicata alle abitazioni a disposizione

Il numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico diventa un dato significativo anche per le case a disposizione, l'importo della tariffa applicata varia in base al nucleo anagrafico dell'intestatario della posizione. In mancanza di questo dato viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente fermo restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che dovesse risultare dalla verifica con l'anagrafe del Comune di residenza e di procedere al recupero del dovuto.

#### Abitazioni inutilizzate e senza utenze

Le abitazioni inutilizzate e prive di utenze che con TIA avevano una riduzione nel 2013 risultano escluse dall'applicazione del tributo TARES. L'esclusione è annuale. Per le utenze che già godevano della corrispondente riduzione l'esclusione per il 2013 è stata applicata d'ufficio.

### **Abitazioni rurali**

In base al nuovo regolamento i fabbricati rurali ad uso abitativo sono soggetti al tributo con una riduzione del 30%.

Ai fini dell'applicazione della riduzione gli immobili devono possedere tutti i requisiti previsti dal D.L. 557/93.

I contribuenti (singolarmente o attraverso associazioni di categoria) devono presentare la richiesta di applicazione della riduzione per il 2013 entro il 31/12/2013. Le pratiche verranno valutate e i contribuenti riceveranno una comunicazione in merito all'esito della valutazione della loro pratica.

### **Abitazioni con unico occupante**

Per le abitazioni con unico occupante è prevista una riduzione del 10%.

La riduzione verrà applicata in automatico in base al nucleo familiare dell'intestatario della posizione e non sarà necessario inoltrare alcuna richiesta.

### **Abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo**

Alle abitazioni a disposizione per uso stagionale verrà applicata la tariffa corrispondente di quattro componenti con una riduzione del 10%.

L'agevolazione verrà applicata qualora richiesta.

### **Abitazioni di persone ricoverate in strutture assistenziali**

Per le abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da persone che hanno trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari il numero degli occupanti è fissato in una unità. Per poter richiedere l'applicazione dell'agevolazione deve essere presentata una richiesta documentata che attesti che:

- prima del ricovero l'intestatario aveva la residenza anagrafica nell'immobile;
- l'immobile non è locato o comunque utilizzato a vario titolo.

### **Abitazioni di cittadini residenti all'estero (AIRE)**

Per le abitazioni dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE si assume come numero degli occupanti il nucleo anagrafico dell'intestatario della posizione. Inoltre, in applicazione del regolamento approvato, per il 2013 potrà essere applicata una riduzione del 30%. La riduzione dovrà essere richiesta.

## **ULTERIORI RIDUZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013**

A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento sono venute meno quasi tutte le esenzioni o agevolazioni dalla tariffa, con sostituzione, nel pagamento da parte del Comune in essere con TIA.

Questo tipo di agevolazione è rimasta in essere solo per le abitazioni di residenza di persone assistite economicamente dal Comune

Le utenze che in base al regolamento TIA godevano delle suddette agevolazioni verranno modificate e con l'emissione del terzo avviso TARES; prevista per dicembre 2013, riceveranno il conguaglio di quanto dovuto per il 2013.

## - **PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

### Aree scoperte

Se sono pertinenziali o accessorie a locali tassabili non sono soggette a TARES, salvo che non si tratti di aree operative di utenze commerciali.

Per aree operative si intendono le aree funzionali all'attività.

Sono considerate invece aree non operative i parcheggi gratuiti ad utilizzo dei dipendenti e dei clienti.

Le aree soggette a TARES verranno tassate senza la riduzione del 50% che era invece prevista dal regolamento TIA.

### Locali inutilizzati e senza utenze

I locali inutilizzati e privi di utenze che con TIA avevano una riduzione con TARES risultano esclusi dall'applicazione del tributo. Nello specifico si tratta di locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi e privi di contratti di somministrazione. L'esclusione è annuale. Per le utenze che già godevano della corrispondente riduzione l'esclusione per il 2013 è stata applicata d'ufficio.

### Immobili adibiti all'attività agricola

Il nuovo regolamento prevede che non siano soggetti all'applicazione del tributo.

Risulta requisito fondamentale che l'immobile sia adibito a fienile, stalla, ecc... e abbia categoria catastale A/10. L'esclusione deve essere specificatamente richieste dall'intestatario della posizione.

### Attività agrituristiche di ristorazione

Per le attività agrituristiche di ristorazione con autorizzazione che comporti vincoli all'apertura continuativa viene applicata la riduzione del 30% prevista per le attività non stabilmente attive. Quindi la riduzione applicata è stata modificata e passa dal 40% al 30%.

## **ULTERIORI RIDUZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento sono venute meno anche le esenzioni o agevolazioni dalla tariffa, con sostituzione, nel pagamento da parte del Comune in essere con TIA.

Tra queste:

- locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni riconosciute per Legge, per il recupero dei tossicodipendenti, alcolisti e simili e per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici;
- le utenze che in base al regolamento TIA godevano delle suddette agevolazioni verranno modificate e con l'emissione del terzo avviso TARES, prevista per dicembre 2013, riceveranno il conguaglio di quanto dovuto per il 2013.

### Banchi di mercato (tariffa giornaliera)

Dal punto di vista della presentazione della dichiarazione e della classificazione della attività si va in continuità con TIA: è il Comune che comunica le occupazioni per periodi inferiori a 183 giorni annui.

Non è più prevista l'applicazione di un importo minimo ad evento.

Non è più previsto il raffronto con la tariffa annua e l'applicazione del calcolo più favorevole al contribuente. Per tutte le occupazioni inferiori a 183 giorni annui va applicato il tributo giornaliero.